

2) *Le ricorrenti sono condannate alle spese.*

(<sup>1</sup>) GU C 118 del 30.4.2004.

**Ordinanza del Tribunale di primo grado 8 gennaio 2008 —  
Commissione delle Comunità europee/Lior e a.**

(Causa T-245/04) (<sup>1</sup>)

**(Clausola compromissoria — Competenza del Tribunale —  
Ricorso proposto contro un gruppo europeo d'interesse economico e contro i suoi membri ed i suoi ex membri — Parziale  
incompetenza)**

(2008/C 64/63)

Lingue processuali: il francese e il greco

**Parti**

*Ricorrente:* Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: inizialmente H. Støvlbæk, agente, assistito da M. Bra, avvocato, poi H. Støvlbæk e M. Konstantinidis, agenti, assistiti da B. Wägenbaur, avvocato)

*Convenuti:* Lior GEIE (Bruxelles, Belgio); Lior International NV (Hoeilaart, Belgio); Deira SA (Hoeilaart); Eutec Srl (Forlì, Italia); Mindshare Bvba (Sint-Martens-Latem, Belgio); Società politecnica italiana ricerche e progetti Srl (Città di Castello, Italia); RPA SpA (Perugia, Italia); Carmen eV (Straubing, Germania) (rappresentante: V. Marien, avvocato); University College Dublin — Energy Research Group (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: F. Herbert e L. Demeyere, avvocati); Benepport SA (Bruxelles); Europe Information Service SA (Bruxelles); Managium SpA (Bruxelles) (rappresentante: J.-P. Brusseleers, avvocato); e Aris Hellas EPE (Kifissia, Grecia) (rappresentante: K. Sakellariadis, avvocato)

**Oggetto**

Ricorso ex art. 238 CE, diretto ad ottenere la condanna in solido dei convenuti a restituire gli anticipi versati dalla Comunità in esecuzione di sei contratti conclusi nell'ambito del programma Thermie e di un contratto concluso nell'ambito del programma Altener II.

**Dispositivo**

1) Il ricorso è irricevibile per la parte in cui è diretto contro la Deira SA, la Eutec Srl, la Mindshare BVBA, la Società politecnica italiana ricerche e progetti Srl, la RPA Spa, il Carmen eV, l'University College Dublin — Energy Research Group, la Benepport SA, la Europe Information Service SA, la Managium SPRL e la Aris Hellas EPE.

2) La Commissione sopporterà le proprie spese attinenti al ricorso proposto contro la Deira, la Eutec, la Mindshare, la Società politecnica italiana ricerche e progetti, la RPA, il Carmen, l'University College Dublin — Energy Research Group, la Benepport, la Europe Information Service, la Managium e la Aris Hellas nonché quelle della Deira, della Eutec, della Mindshare, della Società politecnica italiana ricerche e progetti, della RPA, della Carmen, dell'University College Dublin — Energy Research Group, della Benepport, della Europe Information Service e della Managium.

3) La Aris Hellas sopporterà le proprie spese.

(<sup>1</sup>) GU C 213 del 6.9.2003 (ex causa C-280/03)

**Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado  
7 gennaio 2008 — Rosario Maria Pellegrini/Commissione**

(Causa T-375/07 R)

**(Procedimento sommario — Responsabilità extracontrattuale della Comunità — Inerzia della Commissione — Pagamento a titolo di provvisoria dell'indennità richiesta nella causa principale — Assenza di fumus boni iuris)**

(2008/C 64/64)

Lingua processuale: l'italiano

**Parti**

*Richiedente:* Rosario Maria Pellegrini (Genova) (rappresentante: avv. L. Sulfaro)

*Resistente:* Commissione delle Comunità europee

**Oggetto**

Domanda di condanna della Commissione a risarcire, a titolo di provvisoria, il danno economico che il ricorrente afferma di avere subito perché tale istituzione, a sua detta, ha omesso di vigilare sulla piena applicazione e sulla corretta interpretazione delle disposizioni comunitarie che disciplinano l'attività degli intermediari finanziari.

**Dispositivo**

1) La domanda di provvedimenti urgenti è respinta.

2) Le spese sono riservate.